

Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — BASF (OMEGOR VITALITY)

(Causa T-496/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo OMEGOR VITALITY – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore OMACOR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2023/C 286/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e T. Frydendahl, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: BASF AS (Oslo, Norvegia)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 giugno 2022 (procedimento R 1200/2021-4).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La UGA Nutraceuticals Srl e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 380 del 3.10.2022.

Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023 — C. & S. / EUIPO — Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)

(Causa T-645/22) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo CS jeans your best fashion partner – Assenza di uso effettivo del marchio – Natura dell'uso – Assenza di uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2023/C 286/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: C. & S. Srl (Umbertide, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Frydendahl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Scuderia AlphaTauri SpA (Faenza, Italia) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 agosto 2022 (procedimento R 182/2022-1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La C. & S. Srl è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Scuderia AlphaTauri SpA.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 463 del 5.12.2022.

Ricorso proposto il 10 maggio 2023 — Maud Tea & Seed and Fresh Produce Consortium of Kenya / Commissione

(Causa T-247/23)

(2023/C 286/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Maud Tea & Seed Co. Ltd (Kolkata, India), Fresh Produce Consortium of Kenya Ltd (Nairobi, Kenya) (rappresentanti: D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare integralmente il regolamento impugnato (¹) o, in subordine, annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riduce il livello massimo di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su tè e frutta e verdura fresche;
- condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato costituisce un esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte della Commissione che eccede i poteri ad essa delegati in forza del regolamento LMR (²) e viola i Trattati dell'Unione nonché le norme generali del diritto internazionale pubblico.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato eccede manifestamente l'ambito d'applicazione oggettivo dei poteri delegati alla Commissione in forza del regolamento LMR; in subordine, se il regolamento LMR è ritenuto una base giuridica sufficiente, il regolamento medesimo è ultra vires in quanto eccede il possibile ambito di applicazione dei poteri delegati in forza dei Trattati dell'Unione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola diverse disposizioni del regolamento LMR.